



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 4 Novembre 2025

CASI OPERATIVI

Indennità di maternità e impatto sui redditi di partecipazione in società aderente al CPB
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Rivalutazione quote e terreni 2025
di Alessandro Bonuzzi

IVA

Il regime IVA della detrazione per l'acquisto di immobili abitativi: indetraibilità oggettiva e rettifica
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

RISCOSSIONE

Verso una nuova rottamazione: cosa prevede il DDL all'esame del Parlamento?
di Angelo Ginex

PATRIMONIO E TRUST

Perché il trust è lo strumento più efficace in tema di passaggio generazionale
di Ennio Vial

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 4 novembre 2025
di Euroconference Centro Studi Tributari



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Rivalutazione quote studi associati: tra opportunità fiscali e limiti strutturali
di Riccardo Conti di MpO & Partners



CASI OPERATIVI

Indennità di maternità e impatto sui redditi di partecipazione in società aderente al CPB

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito
ESPERTO AI Risponde - Dichiarazioni integrative
27 novembre alle 11.00 - iscriviti subito >>



Un contribuente è socio unico di una S.r.l.s. con opzione ex art. 115, TUIR, per la trasparenza fiscale.

Il contribuente non ha altri redditi se non quello derivante dalla partecipazione societaria di cui sopra, dichiarato nel quadro RH.

Con il modello Redditi SC 2024 relativo al periodo d'imposta 2023 la società ha optato per il CPB per le annualità 2024-2025.

Nel 2024 il socio unico ha ricevuto l'indennità di maternità documentata dalla certificazione unica dell'INPS con causale ZO.

Quale è la disciplina fiscale e contributiva da applicare alla somma percepita a titolo di indennità di maternità dal socio, considerata l'opzione CPB della società?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Rivalutazione quote e terreni 2025

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e ISA

Scopri di più

La **rivalutazione** dei **terreni e delle partecipazioni** possedute all'**1.01.2025 non in regime d'impresa** da parte di persone fisiche, società semplici o enti non commerciali, **dove essere perfezionata entro l'1.12.2025** (il 30.11.2025 cade di domenica). Essa consente di assumere come rilevante il valore del **costo rideterminato** dei terreni e delle partecipazioni ai fini del calcolo della **plusvalenza** ex [art. 67, comma 1, lett. a\) e b\), per i terreni, e lett. c\) e c-bis, TUIR](#), per le partecipazioni, quindi, nell'ambito dei redditi diversi.

Ciò significa che **entro l'1.12.2025 occorre effettuare**:

- **l'asseverazione** della perizia di stima. La sussistenza della perizia giurata di stima, infatti, costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura di rivalutazione ([risposta n. 153/E/2018](#));
- il versamento dell'**imposta sostitutiva** dovuta stabilita in misura pari al **18%**.

Il contribuente può decidere se effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva in un'**unica soluzione** oppure in **3 rate annuali** di pari importo applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3% annuo. In caso di pagamento rateale i termini sono i seguenti:

- **l'1.12.2025**, per la **prima rata**;
- il **11.2026**, per la **seconda rata** integrata degli **interessi del 3%** annuo maturati dall'1.12.2025;
- il **11.2027**, per la **terza rata** integrata degli **interessi del 3%** annuo maturati dall'1.12.2025.

I **codici tributo** da utilizzare nel modello F24 sono:

- **8055**, per la rivalutazione delle **partecipazioni non negoziate** nei mercati regolamentati;
- **8056**, per la **rivalutazione dei terreni**;
- **8057**, per la rivalutazione delle **partecipazioni negoziate** nei mercati regolamentati.



L'anno di riferimento da indicare nella delega di pagamento **è il 2025**.

La rivalutazione si **perfeziona** per effetto del versamento **dell'intera imposta sostitutiva** oppure della prima rata ed è **irrevocabile**, costituendo una **scelta unilaterale del contribuente**. Ne deriva che:

- se il **versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata** è effettuato successivamente al **temine** di Legge (l'1.12.2025 per la rivalutazione 2025), il valore rideterminato non può assumere rilevanza ai fini del **calcolo della plusvalenza**;
- l'**omesso** versamento delle rate successive alla prima **non fa venir meno la validità della rivalutazione**, bensì determina l'iscrizione a ruolo degli importi non versati, sempreché la violazione non sia nel frattempo sanata tramite **ravvedimento operoso**;
- se il contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, **non tiene conto del valore rivalutato, non può chiedere a rimborso** quanto versato.

I dati relativi alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni devono essere indicati nella **dichiarazione dei redditi**, rispettivamente nei **quadri RM e RT**. I **dati della rivalutazione 2025** dovranno, quindi, essere indicati nel **modello Redditi 2026**. L'**omissione** di tale adempimento non ha effetti sulla validità della rivalutazione, ma può essere punita con una **sanzione amministrativa** che va **da 250 a 2.000 euro**, ai sensi dell'[art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997](#).

Si ricorda, infine, che dal periodo d'imposta 2025 la rivalutazione, dopo essere stata praticamente sempre riproposta dal 2001 in avanti, è stata introdotta a regime dalla **Legge di bilancio 2025** ([art. 1, comma 30, Legge n. 207/2024](#)).



IVA

Il regime IVA della detrazione per l'acquisto di immobili abitativi: indetraibilità oggettiva e rettifica

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Strumenti per la gestione del patrimonio immobiliare

Scopri di più

Il regime IVA relativo all'acquisto e alla gestione degli immobili a destinazione abitativa è caratterizzato da un fondamentale principio di **indetraibilità oggettiva**. Tale principio è sancito dall'[art. 19-bis.1, comma 1, lett. i\), D.P.R. n. 633/1972](#), e stabilisce che, in linea generale, **non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, né quella relativa alla locazione, alla manutenzione, al recupero o alla gestione degli stessi**. La *ratio* di questa limitazione risiede nel fatto che le operazioni attive di cessione e di locazione di unità abitative sono generalmente **esenti da IVA**. Di conseguenza, in base al principio generale dell'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti afferenti operazioni esenti, **l'IVA assalta su beni e servizi impiegati per tali operazioni non può essere detratta**.

Ai fini dell'applicazione di tale norma, l'Amministrazione finanziaria ha storicamente chiarito che la distinzione tra **immobili a destinazione abitativa e immobili strumentali** deve essere operata con riferimento alla **classificazione catastale dei fabbricati**, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Rientrano nella categoria degli immobili abitativi tutte le **unità catastalmente classificate o classificabili nel Gruppo A**, con l'esclusione della categoria A/10 (uffici). Nonostante l'orientamento di prassi tenda a privilegiare l'aspetto formale dell'accatastamento, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha talvolta riconosciuto la necessità di una **valutazione sostanzialistica**, ponendo l'accento sull'effettiva utilizzazione dell'unità immobiliare acquistata in **correlazione agli scopi dell'impresa**, soprattutto quando i beni sono utilizzati per l'effettuazione di **prestazioni di servizi imponibili a IVA**.

La norma sull'indetraibilità oggettiva prevede alcune **importanti eccezioni**:

- **l'esclusione dalla detrazione non si applica** per le imprese che hanno per **oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione** o la rivendita dei predetti fabbricati o porzioni;
- la disposizione **non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo a operazioni esenti** (come la locazione abitativa esente di cui [all'art. 10, n. 8\)](#) che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma del pro-rata ([art. 19, comma 5](#));



- in ipotesi specifiche, gli immobili abitativi utilizzati dal soggetto passivo nell'ambito di un'attività che comporti l'effettuazione di prestazioni di **servizi imponibili a IVA** (ad esempio, attività ricettive turistico-alberghiere, se consentito dalla normativa regionale, o agrituristica) devono essere trattati, a **prescindere dalla classificazione catastale**, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura, **consentendo la detrazione**.

In ogni caso, si deve tener conto anche della rettifica della detrazione inizialmente operata. L'[**art. 19-bis.2, D.P.R. n. 633/1972**](#), regola **l'obbligo di rettificare la detrazione IVA** iniziale qualora si verifichi una discordanza tra l'impiego previsto dei beni al momento dell'acquisto e il loro effettivo utilizzo. I fabbricati sono considerati **beni ammortizzabili** e il **periodo di rettifica è stabilito in 10 anni**, decorrenti dall'anno di acquisto o di ultimazione. La rettifica è calcolata con riferimento a **tanti decimi dell'imposta quanti sono gli anni mancati al compimento del decennio**.

Ad esempio, se una **società acquista un immobile strumentale** (come un ufficio A/10), detraendo l'IVA, e successivamente lo trasforma in un fabbricato abitativo (ad esempio A/2), si pone **l'obbligo di rettifica in ragione del mutamento di destinazione del bene**, in quanto utilizzato per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa (minore) da quella inizialmente operata. Tuttavia, come evidenziato dalla [**risoluzione n. 58/E/2008**](#), se il cambio di destinazione da strumentale ad abitativo è conseguenza di lavori di ristrutturazione iniziati quando l'immobile era strumentale, la sola riclassificazione catastale **non dovrebbe far scattare l'obbligo di rettifica** se il soggetto passivo continua a utilizzare il **bene in operazioni imponibili** (come la cessione entro i 5 anni dall'ultimazione dei lavori). Se invece **la cessione degli immobili a uso abitativo avviene oltre i 5 anni** dall'ultimazione degli interventi di ristrutturazione, **l'operazione è esente da IVA**, e la società venditrice deve procedere **a rettificare la detrazione IVA operata in precedenza**.



RISCOSSIONE

Verso una nuova rottamazione: cosa prevede il DDL all'esame del Parlamento?

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

Nel **DDL bilancio 2026** fa il suo ingresso, all'art. 23, una misura che richiama da vicino le precedenti "rottamazioni" e sanatorie. Si tratta della **definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione**, uno strumento destinato a incidere sui **debiti erariali e previdenziali** accumulati negli anni.

Va premesso che il citato **Disegno di Legge** ha, allo stato, **carattere meramente illustrativo**: ciò significa che il testo potrà **subire modifiche** nel corso del dibattito parlamentare.

Tuttavia, le numerose richieste già pervenute in studio da clienti desiderosi di comprenderne il perimetro applicativo, ci inducono a una **prima disamina** della **formulazione attuale**, con l'intento di delineare le **linee fondamentali** della nuova definizione agevolata.

Innanzitutto, secondo il **comma 1, dell'art. 23**, la definizione riguarderebbe i **debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**.

Rientrano nel perimetro i carichi derivanti da:

- **omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali o dai controlli automatizzati** ([36-bis](#) e [36-ter, D.P.R. n. 600/1973](#), e [artt. 54-bis](#) e [54-ter, D.P.R. n. 633/1972](#));
- **omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS**.

Quindi, resterebbero **esclusi** i carichi derivanti da **avvisi di accertamento, per i quali la pretesa tributaria si fonda su una specifica attività accertativa** e non su dichiarazioni del contribuente.

Poi, come solitamente previsto, il **beneficio** consiste nell'estinzione del debito **senza corrispondere interessi e sanzioni, né interessi di mora, somme aggiuntive o aggio di riscossione**.

Il contribuente dovrà dunque versare solo:



- le **somme** dovute **a titolo di capitale**;
- le **spese di notifica** e di eventuali procedure esecutive.

La definizione potrà avvenire in **unica soluzione entro il 31 luglio 2026**, oppure in **rateizzazione fino a 54 rate bimestrali di pari importo**. Le prime tre rate avranno scadenza il **31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026**; le successive si estenderanno fino al **31 maggio 2035**. Sulle rate decorreranno, dal 1° agosto 2026, **interessi** al 4% annuo, senza applicazione dell'[art. 19, D.P.R. n. 602/1973](#).

L'agente della riscossione metterà a disposizione nell'**area riservata** del proprio sito i dati dei **carichi definibili**.

Il debitore dovrà presentare **entro il 30 aprile 2026** una **dichiarazione telematica di adesione**, indicando:

- i **carichi** che intende definire;
- il **numero di rate prescelto** (fino al massimo consentito);
- l'eventuale **pendenza di giudizi**, cui dovrà rinunciare.

Il **pagamento della prima o unica rata** determinerà **l'estinzione del giudizio pendente**, che il giudice dichiarerà d'ufficio.

È prevista anche la **possibilità di integrare la dichiarazione entro** lo stesso termine del **30 aprile 2026**.

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione **comunicherà** al contribuente:

- l'**ammontare complessivo dovuto**;
- le **scadenze delle rate** (non inferiori a 100 euro);
- le **modalità di pagamento** (domiciliazione, moduli precompilati o sportello).

Dal momento della **presentazione** della **dichiarazione**:

- sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza**;
- vengono **sospesi i pagamenti relativi a precedenti piani di rateazione**;
- non possono essere iscritti **nuovi fermi o ipoteche**, né avviate o proseguiti **procedure esecutive**;
- il debitore **non** è considerato **inadempiente ai fini del DURC** e dei **controlli ex [28-ter](#) e [48-bis, D.P.R. n. 602/1973](#)**.

Il versamento della **prima o unica rata** comporta, inoltre, **l'estinzione** delle **procedure esecutive già avviate**, salvo che **non sia già avvenuto il primo incanto con esito positivo**.

La definizione **non** produce **effetti** in caso di **mancato o insufficiente versamento**:



- **dell'unica rata;**
- **di 2 rate**, anche non consecutive;
- **dell'ultima rata del piano.**

In tali ipotesi, **riprendono i termini di prescrizione e decadenza**, e i **pagamenti effettuati** restano acquisiti a titolo di **acconto sul debito residuo**.

La bozza in esame prevede **l'inclusione** anche dei **carichi oggetto di precedenti definizioni inefficaci** (dalla “rottamazione 2016” fino alla “quater” del 2022), purché rientranti nel **periodo 2000-30.06.2022**.

Rientrano, inoltre, i debiti inseriti in **procedure concorsuali** o di **composizione della crisi d'impresa**, per i quali i crediti sono trattati come prededucibili, e i debiti oggetto di **piani di ristrutturazione omologati** ai sensi del Codice della Crisi.

Le sanzioni per **violazioni al Codice della strada** potranno, invece, **essere definite limitatamente agli interessi e aggio**, ma non alla sanzione principale.

In definitiva, l'**art. 23** del DDL bilancio 2026 **ricalca, sebbene in modo più restrittivo quanto ai carichi**, le numerose definizioni agevolate che hanno scandito l'ultimo decennio di politica fiscale.

Sotto il profilo temporale, invece, **amplia l'orizzonte** prevedendo **rate fino a nove anni** e rende più flessibile la **gestione dei giudizi pendenti**.

Ad ogni modo, bisognerà attendere che l'*iter* parlamentare faccia il suo corso per capire se la **misura** sarà o meno confermata nella sua attuale **configurazione**.



PATRIMONIO E TRUST

Perché il trust è lo strumento più efficace in tema di passaggio generazionale

di Ennio Vial

Convegno di aggiornamento

Aspetti civilistici e fiscali nel passaggio generazionale

Scopri di più

Indubbiamente il trust rappresenta il **veicolo principe in tema di passaggio generazionale**. Questa asserzione, generalmente condivisa dagli operatori del settore, poggia su **2 considerazioni**.

In primo luogo, uno strumento di passaggio generazionale dovrebbe garantire una **sorsa di segregazione del patrimonio**, affinché il “tesoretto di famiglia” sia **protetto da aggressioni da parte di terzi** e segua il destino che gli abbiamo assegnato.

Ebbene, nel caso del trust la segregazione discende dal fatto che il disponente si spossessa del patrimonio che viene assegnato al trustee e dal fatto che **in capo al trustee il patrimonio si configura come un patrimonio separato**. Il trustee, infatti, in relazione al patrimonio in trust risulta **essere proprietario ai fini della gestione, ma non del godimento**. Ovviamente non va dimenticata l’azione revocatoria!

Invero, la segregazione è presente anche in relazione ad altri **istituti domestici come il fondo patrimoniale e i vincoli di destinazione** ex [art. 2645-ter, c.c.](#). Tuttavia, il fondo patrimoniale non è certo uno strumento di ricambio, atteso che lo stesso **si esaurisce in linea di principio alla morte di un coniuge** e, in relazione alle partecipazioni societarie si pone come una **soluzione macchinosa**, atteso che solo l’ordinaria amministrazione spetta a entrambi i coniugi in maniera disgiunta, mentre quella **straordinaria spetta congiuntamente a entrambi**. Il vincolo di destinazione ha qualche cartuccia in più da sparare, ma rimane **farraginosa la gestione dopo la morte del disponente**.

La segregazione nel contratto di affidamento fiduciario è questione oltremodo problematica in quanto, in assenza di una norma che la preveda, la stessa può discendere ragionevolmente da una eventuale soluzione positiva alla **possibilità di creare delle segregazioni atipiche** in deroga all'[art. 2740, c.c.](#); cosa tutt’alto che pacifica, atteso che taluni vedono in quest’ultimo articolo una **norma di ordine pubblico**.

Ovviamente la **segregazione è assente in istituti come il patto di famiglia**: le partecipazioni o



l'azienda passano dal genitore al figlio, ma la **proprietà è sempre in capo a qualcuno**. Ricordiamo il proverbio napoletano secondo cui “*tre sono i potenti: il papa, il re e chi non ha nulla*”.

Il secondo aspetto da valutare in tema di passaggio generazionale è la **flessibilità che il veicolo può offrire** come, ad esempio, la possibilità di adeguarsi alle vicende future che si possono presentare e che non potrebbero essere prevedibili *ex ante*. Il trust, sotto questo profilo, rappresenta una **soluzione ottimale**: il disponente trasferisce al trustee i beni che questi gestirà al meglio secondo le **indicazioni contenute nell'atto istitutivo**, secondo le proprie valutazioni, anche nei casi in cui il **disponente si trovi in situazioni di difficoltà a causa di malattie o di debolezza** dovuta all'età avanzata. Con la dovuta attenzione al rispetto della legittima, il trust può **durare anche oltre la vita del disponente**.

In caso di disposizione in trust del compendio partecipativo di famiglia il trustee, sempre secondo le indicazioni dell'atto, potrà valutare di **trasferire l'azienda al figlio più meritevole** o idoneo e tutelare i suoi fratelli con beni di altra natura oppure, nel caso in cui nessuno sia in grado o sia interessato a proseguire l'attività, **alienare l'azienda e utilizzare il corrispettivo per mantenere o assistere i beneficiari**.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 4 novembre 2025

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito
ESPERTO AI Risponde - Dichiarazioni integrative
27 novembre alle 11.00 - iscriviti subito >>



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Rivalutazione quote studi associati: tra opportunità fiscali e limiti strutturali

di Riccardo Conti di MpO & Partners

**TRASFORMA IL TUO STUDIO IN STP
USUFRUENDO DELLA NEUTRALITÀ FISCALE** ►►►►►

Negli ultimi mesi il quadro fiscale applicabile alle partecipazioni degli **studi associati** ha subito una trasformazione tanto attesa quanto significativa. Con l'entrata in vigore del D.L. n. 84/2025, il legislatore ha chiarito in modo definitivo che i proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni in studi associati e in associazioni professionali rientrano tra quelli che, ai fini tributari, producono **redditi diversi** ai sensi dell'**art. 67, TUIR**. Con questa disposizione, di fatto, le partecipazioni in studi associati vengono assimilate alle partecipazioni societarie ordinarie (es. STP) con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano.

Uno degli impatti più rilevanti di tale intervento riguarda l'ambito della **rivalutazione delle quote**.

Come è noto, la Legge n. 448 del 28/12/2001 consente alle persone fisiche di rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni possedute al di fuori dell'attività d'impresa. In pratica, attraverso la redazione di una perizia giurata che aggiorni il valore della partecipazione e il versamento di un'imposta sostitutiva sul valore rivalutato (attualmente pari al 18%), il contribuente può adeguare il costo fiscale della propria partecipazione societaria. Tale operazione risulta **utile ai fini del calcolo della plusvalenza in caso di successiva cessione della quota**.

Fino al 2024, questa possibilità era concessa a tempo determinato, con riaperture annuali decise dalle leggi di bilancio. La Legge di Bilancio 2025 ha finalmente reso permanente la facoltà di rivalutare partecipazioni e terreni, introducendo una finestra fissa di esercizio entro il 30 novembre di ogni anno.

Nello specifico, l'art. 5 comma 1 della suddetta legge stabilisce che *"agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale*



data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente articolo.”

Proprio le **lett. c) e c-bis) dell'art. 67** sono state oggetto di modifica del correttivo D.L. n. 84/2025: infatti, come sopra anticipato, le cessioni di partecipazioni in associazioni professionali sono ora equiparate alle cessioni di partecipazioni in società che danno origine a plusvalenze inquadrabili come redditi diversi (capital gain).

Pertanto, ne deriva che possano essere rivalutate anche le quote di uno studio associato.

Quali possono essere i risvolti che tale previsione normativa genera nell'ambito delle operazioni M&A di studi professionali?

In primis, come anticipato, la possibilità di rivalutare le quote di uno studio associato trova la sua principale utilità nei casi in cui i professionisti intendano cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione. Infatti, la rivalutazione consente di ridurre l'impatto fiscale della plusvalenza, rendendo più agevole l'operazione di dismissione.

Tuttavia, ad oggi, le operazioni di cessione di quote di studi associati risultano “penalizzate” da vincoli di natura soggettiva. La normativa, infatti, prevede che possono essere soci di studi associati esclusivamente persone fisiche in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Quindi soggetti diversi, ad esempio **STP, non possono acquisire partecipazioni in uno studio associato.**

[continua a leggere...](#)